

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5844 del 15/11/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l. con sede legale in Comune di Como - Via Mugiasca n. 8. Diniego della modifica sostanziale dell'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2019-4323 del 19.09.2019 relativa alla possibilità di accettare un nuovo codice di rifiuti pericolosi presso il proprio impianto sito in Comune di Longiano - Via Pio La Torre n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6131 del 15/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** con sede legale in Comune di Como - Via Mugiasca n. 8. **Diniago** della modifica sostanziale dell'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2019-4323 del 19.09.2019 relativa alla possibilità di accettare un nuovo codice di rifiuti pericolosi presso il proprio impianto sito in Comune di **Longiano - Via Pio La Torre n. 3.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che **SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** è in possesso di autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2019-4323 del 19.09.2019 per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi, sito in Comune di **Longiano - Via Pio La Torre n. 3;**

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 23.06.2022, acquisita al PG n. 104017 del 23.06.2022, così come successivamente regolarizzata in data 27.06.2022, con documentazione acquisita al PG n. 106082 del 27.06.2022, con cui la **SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** chiede la **modifica sostanziale** della autorizzazione suddetta relativa alla **possibilità di avviare l'operazione di messa in riserva R13 delle marmitte catalitiche classificate come pericolose con codice EER 160807* “Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose”** per un quantitativo massimo pari a 45 t, all'interno dei quantitativi di rifiuti già autorizzati per lo stoccaggio istantaneo e annuo;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 107275 del 29.06.2022;
- la nota PG n. 143209 dell'1.09.2022 con cui è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 22.09.2022;
- la nota PG n. 153987 del 21.09.2022, con cui il **Comune di Longiano** ha trasmesso il proprio parere in merito alla conformità urbanistico - edilizia, dal quale risulta quanto segue:
 - relativamente all'inserimento di un nuovo codice EER pericoloso 160807* *“esprime parere NON FAVOREVOLE”*
“(…) Esperito un controllo degli atti e della documentazione di archivio non risultano essere intervenuti elementi idonei a modificare lo stato e le condizioni alla base dell'esercizio di trattamento di rifiuti in piena conformità urbanistica edilizia.
Di seguito pertanto si riportano gli elementi salienti del citato parere prot. 7263/2019:
si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico - edilizia a condizione che i singoli codici CER siano ricompresi in quelli ricompresi in quelli inseriti nelle deliberazioni di consiglio Comunale n. 76/2003 n. 20/2008 e n. 33/2010...”

Preso atto che la Deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata ammette nell'area esclusivamente la gestione di rifiuti appartenenti a specifiche tipologie del D.M. 05.02.98 e pertanto non pericolosi;

Visti gli esiti della seduta del 22.09.2022, nella quale la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che il parere negativo del Comune di Longiano impedisse il proseguimento dell'istruttoria e pertanto costituisse motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione, dando mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

Considerato che l'art. 10-bis della L. n. 241/90 dispone che, nei procedimenti su istanza di parte, l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, **nei dieci giorni successivi**, di presentare osservazioni e documenti;

Tenuto conto che con nota PG n. 163744 del 06.10.2022 è stato comunicato alla ditta **SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** il seguente **motivo ostativo** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.:

- il codice EER richiesto, essendo relativo a rifiuti pericolosi, non rientra in quelli ricompresi nelle deliberazioni di consiglio Comunale n. 76/2003 n. 20/2008 e n. 33/2010.

Dato atto che nella medesima nota era stato precisato che il superamento dei motivi ostativi sarebbe potuto avvenire mediante ottenimento della conformità urbanistica;

Considerato che, nel termine dei 10 giorni previsto all'art. 10 bis della L. 241/90, e comunque ad oggi, non sono pervenute osservazioni da parte della **SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** e che pertanto il motivo ostativo permane;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, **diniegare l'accoglimento** della modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente, acquisita al PG n. 104017 del 23.06.2022 e s.m.i., relativa alla possibilità di avviare l'operazione di messa in riserva R13 delle marmitte catalitiche classificate come pericolose con codice EER 160807* "Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose";

Vista la D.G.R. n. 926 del 05.06.2019, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di diniegare l'accoglimento**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata a **SOCIETÀ RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** con DET-AMB-2019-4323 del 19.09.2019 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di **Longiano - Via Pio La Torre n. 3**, relativa alla possibilità di avvio dell'operazione di messa in riserva R13 delle marmitte catalitiche classificate come pericolose con codice EER 160807* "Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose";
2. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
3. **di fare salvi** i diritti di terzi;
4. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune di Longiano per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.